

RICHIESTA DI RIESAME AUTOTUTELA PRESENTATA IN DATA 9 FEBBRAIO 2017-

- RICHIESTA DI ESAME CARTELLE:

097 2002 0032246150

097 2006 0164102282

097 2008 0298990862

097 2011 0191123545

ISTANZA DI AUTOTUTELA

Il sottoscritto XXXXX xxxxx nato a Roma il 04/xx/xxxx residente in via xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx (xx) C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nella qualità di legale rappresentante - Amministratore - del condominio xxx xxxxxx xxxxxxxx, 49 Roma (giusta delibera dell'assemblea dei condomini, verbale del xx/xx/xxxx) C'F': xxxxxxxxxxxxxxxx, con sede ufficio in Via xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx Roma,

DESIDERA ULTERIORMENTE SOTTOPORRE AL VAGLIO DI CODESTA COMMISSIONE - Ufficio Tributi - l'esame delle cartelle in epigrafe emarginate, nr.

- **097 2002 xxxxxxxxxxxx - 000 anni d'imposta 1995; 1996; 1997; 1998 (notificata in data 04/04/xxxx).**
- **0972006 xxxxxxxxxxxx - 000 anno d'imposta 2002 (notificata in data 18/09/xxxx).**
- **097 2008 xxxxxxxxxxxx - 000 anno d'imposta 2004 (notificata in data 20/02/xxxx).**
- **097 2011 xxxxxxxxxxxx - 000 anno d'imposta 2007 (notificata in data 11/08/xxxx).**

Esame delle singole cartelle relativamente al merito dell'autotutela / Del presupposto impositivo inesistente per errore dell'Amministrazione.

Si dirà del fatto che gli importi relativi alle dette cartelle, in materia COSAP, sono da intendersi prescritti in quanto notificate oltre il termine quinquennale ovvero (per alcune) in quanto decorso il termine breve a seguito della mancata impugnazione delle stesse da parte del contribuente (xxxxxxxxxxxx).

In ogni caso al di là della detta eccezionale prescrizione si chiede di rivedere il presupposto impositivo delle dette cartelle che ad oggi non esiste in quanto la verifica condotta dall'Ufficio, promossa dalla parte Condominio xxxxxx attraverso la perizia dell'ingegner xxxxx xxxxxx nel 01/06/xxxx ha appurato, nella sostanza ed attraverso il documento protocollo **CB XXXX del 28/11/2012 promosso dalla **nota CB XXXX del 24/10/2012** "che le intercapedini non insistono sul suolo pubblico, ma sono totalmente ricomprese nello spazio privato della palazzina: in particolare la comunicazione finale del xx novembre xxxx avente come oggetto: **Rettifica OPS locale commerciale Via xxxxxxxx xx e xxxxxxxx Via xxxxxxxx xx** (allegato) dopo oltre cinque anni di legittime insistenze della parte (CFT allegato) - protocollo xxxxx precisa " **non esiste alcuna intercapedine sul tratto in questione**, ma soltanto bocche di lupo... ". CFT documento allegato - **RETTIFICA O.S.P. LOCALE COMMERCIALE VIA xxxxxxxx 58 E xxxxxxxx xxxxxxxx xx - Precedente relazione tecnica disposta dal Comune di Roma Municipio RM Il Ufficio Tributi dott.ssa xxxxxxxx; nota CB xxxxx del 24/10/xxxx - già presentata nel 01/06/xxxx protocollo xxxxx - richiesta di sopralluogo al fine di definire se le occupazioni sono soggette a COSAP.****

Dunque un chiaro Errore dell'Amministrazione che ha ritenuto esistenti delle parti tassabili (insistenti su suolo pubblico) che invece non esistono.

A detta dello scrivente è **obbligo e sarebbe stato obbligo**, subito dopo la richiesta di verifica RE-inoltrata dall'amministratore nel 2012 e la revoca operata (**prot. CB xxxxx/2013**) dell'xx xxxxx xxxx a favore di "solo" xxxxxx Srl, sgravare tutti gli importi a suo tempo notificati; ovvero:

La cartella 097 2002 xxxxxxxxxxxx, anni d'imposta 1995; 1996;1997; 1998 (notificata in data 04/04/xxxx).

La cartella 097 2006 xxxxxxxxxxxx, anno d'imposta 2002 (notificata in data 18/09/xxxx).

La cartella 097 2008 xxxxxxxxxxxx, anno d'imposta 2004 (notificata in data 20/02/xxxx).

La cartella 097 2011 xxxxxxxxxxxx, anno d'imposta 2007 (notificata in data 11/08/xxxx).

Sostenere che dette debenze e che dette cartelle sono ad oggi non più annullabili per decorso del tempo significa non tener conto del fatto che l'Amministrazione avrebbe dovuto, come detto, MOTU PROPRIO, procedere alla correzione di una situazione denunciata già in data 01/06/2010 (si ribadisce resistenza del protocollo 9497/2010 - Ine. Andrea Marchi) e noi, successivamente, rinresentata anche in data 24/10/2012 coinè meglio si evidenzierà in seguito. (Cft. Allegati).

Si passa all'esame delle singole cartelle nel merito del termine prescrizione:

Cartella 097 2002 xxxxxxxxxxxx anni d'imposta 1995:1996; 1997; 1998 (notificata in data 04/04/xxxx).

Detta cartella, data la data di notifica del 2002 è prescritta ab origine (fin dal 2002) per gli anni d'imposta 1995:1996. Per decorso del termine quinquennale (5 anni).

Per gli anni 1997 e 1998 la detta cartella è prescritta per decorso del termine breve (quinquennale) decorrente dalla notifica del 04/04/xxxx alla data del 04/04/xxxx durante il quale l'amministrazione non ha opportunamente ribadito l'esistenza di una propria pretesa.

Per gli stessi anni sarebbe dunque prescritta perché non si ha notizia di alcun atto di intimazione, conseguente, notificato ai fini della interruzione della prescrizione, nel termine breve sopra detto.

Cartella 0972006xxxxxxxxx anno d'imposta 2002 (notificata in data 18/09/xxxx).

Detta cartella, data la data di notifica del 2006 è prescritta per decorso del termine breve (quinquennale) decorrente dalla notifica del 18/09/xxxx alla data del 18/09/xxxx durante il quale l'amministrazione non ha opportunamente ribadito l'esistenza di una propria pretesa.

Per gli stessi anni sarebbe dunque prescritta perché non si ha notizia di alcun atto di intimazione, conseguente, notificato ai fini della interruzione della prescrizione, nel termine breve sopra detto.

Cartella 097 2008 xxxxxxxx anno d'imposta 2004 (notificata in data 20/02/xxxx).

Detta cartella, data la data di notifica del 2009 è prescritta per decorso del termine breve (quinquennale) decorrente dalla notifica del 20/02/xxxx alla data del 20/02/xxxx durante il quale l'amministrazione non ha opportunamente ribadito l'esistenza di una propria pretesa.

Per gli stessi anni sarebbe dunque prescritta perché non si ha notizia di alcun atto di intimazione, conseguente, notificato ai fini della interruzione della prescrizione, nel termine breve sopra detto.

Si riepilogano i contenuti dell'autotutela già presentata nel febbraio del 2017.

Si esponeva nella stessa quanto segue:



- 1) visti gli avvisi di accertamento COSAP relativi agli anni d'imposta 2002 (ruolo Equitalia 2002/xxxx) e 2007, (ruolo Equitalia 2011/xxxxx) poi sfociati nelle cartelle di pagamento (Equitalia Sud Spa) per gli stessi anni d'imposta di cui sopra, rispettivamente nr. 097 2002 xxxxxxxxxxx-000 (anno d'imposta 2002) e nr. 097 2011 xxxxxxxxxxx -000 (anno d'imposta 2007).
- 2) Visti gli sgravi disposti sempre in tema di COSAP, per lo stesso contribuente, per la stesso oggetto, per gli altri anni d'imposta 2010 2011 e 2012, in quanto la verifica condotta dall'Ufficio già da tempo allertato sulla materia ha determinato che le intercapedini non insistono sul suolo pubblico, ma sono totalmente ricomprese nello spazio privato della palazzina: in particolare la determina dell'11 novembre 2015 protocollo xxxxxx precisa " non esiste alcuna intercapedine sul tratto in questione , ma soltanto bocche di lupo....". CFT documento allegato - RETTIFICA O.S.P. LOCALE COMMERCIALE VIA xxxxxxxx, xx E xxxxxxxx xxxxxxxx xx - Precedente relazione tecnica disposta dal Comune di Roma Municipio RM II Ufficio Tributi xxxx xxxxx nota cb xxxxx del 24/10/xxxxx - richiesta di sopralluogo al fine di definire se le occupazioni sono soggette a COSAP.

- 3) Che pertanto su ogni riepilogo "voci" dei singoli accertamenti va detratta la componente "intercapedini" con il relativo importo come per esempio per l'anno 2011 dove:

PASSO CARRABILE	VIA XXXXXXXXX, XX	133,00
INTERCAPEDINE SOTTOSUOLO	VIA XXXXXXXXX, XX	1.041,00
GRIGLIA	VIA XXXXXXXX, XX	177,00
GRIGLIA	VIA XXXXXXXXX, XX	177,00

per totali €. 1.528,00 diviene, detratta la componente "INTERCAPEDINI", di soli €. 387,00.

- 4) Che anche gli altri anni d'imposta, compresi quelli della presente AUTOTUTELA, DEVONO ESSERE INTERESSATI DAL CORRETTIVO DI CUI SOPRA.
- 5) Che dunque gli anni d'imposta 2002 e 2007 devono esser sgravati dalla componente "INTERCAPEDINE", rispettivamente, il 2002 per la quota di €. 682,00 (1.003,54 - quota di tutte le componenti come da cartella di pagamento X la % intercapedine del 68%) ed il 2007 per la quota di 771,00 (componente intercapedine riscontrata nell'avviso di accertamento).

Sulle dette detrazioni non vi possono essere dubbi.

Quella del 2007 è espressamente riportata e quella del 2002 è stata attentamente determinata riscontrando tutte le altre annualità per le quali sono riportate le cifre esatte ed è stato riscontrato che è esattamente il 68%. AD esempio per l'anno 2011 raffrontando €. 1.528 con €.1041; per l'anno 2007 come il 2009, raffrontando €.1131 con €. 771.

Che dunque le debenze d'imposta per l'anno 2002 e 2007 sarebbero di €. 321,00 (1003- 682) per il 2002 ; e di €. 360,00 (1131-771) per il 2007.

Si chiedeva nella stessa istanza di volere procedere allo sgravio mediante l'istituto dell'autotutela che nel caso di riscontrati errori dell'Amministrazione o comunque, di rilevazioni non vere e pertanto di importi non dovuti - AB ORIGINE, **diviene atto obbligatorio per le norme in materia, vigenti, e per ali istituti della Trasparenza dell'Amministrazione e Tutela del Contribuente.**

INOLTRE si precisava sul diritto per i diversi anni nei quali gli importi sono stati pienamente corrisposti, di avere una restituzione di quanto non dovuto, sin dall'anno 1995.

AD oggi, visti i tentativi condotti nelle forme dell'INVITO BONARIO (prima autotutela) verso l'Amministrazione nella parte del MUNICIPIO di ROMA XX. X Via XXXX XXXXX, e dell'Ufficio Tributi delio stesso Compartimento e visto il proposito di non voler concedere alla parte lo sgravio, si insiste per il riesame in parola allegando anche la costante GIURISPRUDENZA in materia salì 'argomento **prescrizione** (in quanto l'argomento AUTOTUTELA" non ha bisogno di ulteriori elementi rafforzativi) ritenendo utile promuovere un ulteriore **esame precisando l'esistenza (ALLEGATO nr. 1) di una recentissima Cassazione**

Sezioni Unite sentenza 23397 depositata in data 17 novembre 2016 la quale massimizza nel seguente tenore:

“.. la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine breve (quinquennale) in ordinario (decennale).”

Secondo la stessa sentenza:

“Le cartelle notificate oltre il termine o, comunque, non opportunamente ribadite nella stessa cadenza breve (5 anni) sarebbero prescritte. Sul termine breve e l'applicabilità dello stesso in tema di tributi comunali e provinciali non si pone alcuna particolare problematica”.

Dunque si avanza cortese e viva richiesta di riesame precisando che l'esito negativo dello stesso obbligherà il richiedente a rivolgersi al giudice naturalmente adito per ottenere una pronuncia di giustizia sulla materia, per ottenere il rimborso di quanto ingiustamente corrisposto, nonché il risarcimento del danno ingiustamente patito anche per condotta rasente la temerarietà della lite.

Con cordialità

Roma xx/xx/xxxx

hgjhghghghghghgh